



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **15007/2016** promossa da:

SIG. XXX (C.F. omssis) e **SIG.RA JJJ** (C.F. omssis)

con il patrocinio dell'Avv. POLITINO DANIELA e dell'Avv. DI MAIO MARCO, elettivamente domiciliati in BOLOGNA, VIA DEI MILLE, 20 presso i difensori Avv.ti POLITINO DANIELA e DI MAIO MARCO

ATTORI

nei confronti di

SIG.RA YYY (C.F. omssis) e **ZZZ SRL SRL** (C.F. omssis)

con il patrocinio dell'Avv. FERRERIO ANDREA, elettivamente domiciliati in BOLOGNA VIA VASCELLI N. 8 40124 BOLOGNA presso il difensore Avv. FERRERIO ANDREA

CONVENUTI

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

I procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 17.12.2019:

- Per gli attori, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 17.12.2019 [“*Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette, accertato il gravissimo inadempimento delle convenute in relazione al contratto di intermediazione per cui è causa, conseguentemente dichiararne la risoluzione per fatto e colpa delle stesse convenute e per l’effetto condannarle in solido tra loro, anche eventualmente anche ai sensi degli artt. 2041 e/o 2043 c.c., alla restituzione in favore del Sig. Sig. XXX della complessiva somma di € 23.000,00, e della Sig.ra Sig.ra JJJ della la complessiva somma di € 28.000,00, corrispondente alla differenza fra il capitale investito e quanto medio- tempore restituito, o comunque al quella maggiore o minore somma ritenuta anche in via equitativa comunque provata e di giustizia, il tutto oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, nonché al maggior danno da svalutazione monetaria e ritardato adempimento come da Cass. Civ. Ord. n. 21764/2019.*”

In ogni caso condannare le convenute in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite equitativamente maggiorate ex art. 96 co. III c.p.c. in ragione del comportamento processuale

tenuto dalle stesse anche alla luce del rifiuto alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 24.11.2017, il tutto oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

- Per i convenuti, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 16.12.2019 [*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
- accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla signora Sig.ra YYY ovvero la sua carenza di legittimazione passiva;
- respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate sia in fatto che in diritto.”*]

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione avviato per notifica a mezzo posta dal difensore ex L. 53/1994 in data 5.10.2016 e ritualmente notificato SIG. XXX e SIG.RA JJJ CARMELA convenivano innanzi l'intestato tribunale SIG.RA YYY ed ZZZ SRL SRL chiedendone la condanna al risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. ovvero al pagamento a titolo di restituzione/indennizzo eventualmente anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. della somma di € 23.000,00 in favore del SIG. XXX e di € 28.000,00 in favore della SIG.RA JJJ, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In tale atto esponevano *i)* che dal 2012 SIG. XXX intratteneva con la SIG.RA YYY ed ZZZ SRL SRL (nonché con A & C Ass.ni di Sig.ra YYY s.a.s.) un rapporto di intermediazione assicurativa *ii)* che nel dicembre 2013 veniva indotto dalla SIG.RA YYY a disinvestire una parte di fondi impiegati in un prodotto assicurativo Ergo Previdenza per reinvestirli in un fondo asseritamente offerto da Atlantic Lux e pertanto consegnava alla SIG.RA YYY l'importo di € 30.000 *iii)* che anche la madre SIG.RA JJJ veniva convinta a procedere al medesimo investimento per il medesimo importo *iv)* che la SIG.RA YYY non rilasciava alcun documento contrattuale ma una mera quietanza su modulo prestampato del ricevimento della somma destinata ad un “Fondo costituito a garanzia future annualità sul polizza Atlantic Lux” *v)* che dopo parziali rimborsi (€ 7.000 per il SIG. XXX ED € 2.000 per la SIG.RA JJJ) e due assegni bancari rilasciati dalla SIG.RA YYY senza provvista e richiamati, gli attori appuravano che non vi era stato alcun investimento in alcun prodotto assicurativo, che la SIG.RA YYY era pluriprotettata e l'ZZZ SRL in liquidazione e comprendevano di essere stati vittima di una truffa contrattuale perché l'intermediatrice non aveva assolto alle obbligazioni assunte contravvenendo a tutte le regole che disciplinano l'attività di intermediazione nel settore assicurativo; chiedevano pertanto, previa declaratoria di grave inadempimento, la risoluzione del contratto di intermediazione ed il risarcimento del danno – ovvero la restituzione/indennizzo anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. – nella misura, rispettivamente, di € 23.000 e di € 28.000 pari alla differenza tra il capitale investito e quanto ricevuto in restituzione.

Con separato ricorso dell'11.1.2017 gli attori instavano per il sequestro conservativo in danno della SIG.RA YYY e di ZZZ SRL quantomeno fino alla concorrenza di € 51.000,00.

Le parti convenute si costituivano con unica comparsa, sia nel merito che nel cautelare, eccependo la carenza di legittimazione in proprio della SIG.RA YYY e, nel merito, sostenendo che il SIG. XXX aveva stipulato con ZZZ SRL un contratto di finanziamento in data 30.12.2013 versando l'importo di € 30.000 da cui andava detratto l'importo poi incassato di € 7.000 e sostenendo che il residuo importo di € 24.700,00 era stato via via restituito a mezzo di assegni bancari/circolari o bonifici; che quanto al finanziamento erogato dalla SIG.RA JJJ con contratto del 23.2.2015 la società aveva restituito € 2.000 come sostenuto da controparte ma anche l'importo di € 3.000 con bonifico bancario; chiedevano il rigetto di ogni domanda, anche cautelare.

Previa assegnazione dei termini ex art. 183/6° co. c.p.c. l'istruttoria si svolgeva mediante acquisizioni documentali e assunzione di due testimoni dedotti dalle parti convenute. Emerge in atti e documenti di causa quanto segue.

Emerge in atti e documenti di causa che SIG. XXX – il quale per il tramite delle agenzie assicurative riconducibili alla SIG.RA YYY (ZZZ SRL SRL, omissis di Sig.ra YYY e C sas, omissis s.r.l., cfr. visura IVASS doc. 3 attoreo) aveva già stipulato polizze vita o acquistato prodotti assicurativi (cfr. missive Atlanticlux, Aviva, Ergo, docc. 4, 5 e 6 attorei, poi prodotti anche dalle parti convenute sub docc. 14, 15 e 16 all. alla seconda memoria ex art. 183/6° co. c.p.c.) – ha erogato alla SIG.RA YYY quale intermediario assicurativo l'importo di € 30.000 in data 30.12.2013 con assegno bancario datato 2.1.2014 (doc. 9 attoreo), importo che parte convenuta riconosce di avere incassato; il titolo di tale erogazione di somme è da ravvisarsi nella costituzione di un fondo gestito da ZZZ SRL “a garanzia future annualità su polizza ATL Atlanticlux” (cfr. doc. 8); a prescindere dalla oscura natura di tale rapporto e della tipologia di prodotto acquistato, è pacifico che nonostante l'incasso delle somme non è stata stipulata alcuna polizza in favore del SIG. XXX, sicchè l'importo è da ritenersi erogato senza causa.

In altri termini, non si tratta di risolvere un contratto che sia rimasto inadempito, quanto di prendere atto dell'indebito arricchimento del ricevente, poiché all'evidenza l'operazione *de quo* è stata realizzata per locupletare somme al cliente profittando della propria qualifica di agente assicurativo e del precedente rapporto di intermediazione che intercorreva tra il SIG. XXX e l'agente ZZZ SRL S.R.L. o Amadeus srl o A E C Assicurazioni s.a.s. (tutte agenzie, come detto, riconducibili alla SIG.RA YYY)

Lo stesso vale per la SIG.RA JJJ che ha erogato a ZZZ SRL per il tramite della SIG.RA YYY dapprima l'importo di € 10.000 (doc. 12 attoreo) e poi l'importo di € 20.000 (doc. 13) con causali, se possibile, ancora più nebulose perché nei documenti citt. non è fatta neppure generica menzione a polizza ATL o, addirittura, è barrato il riferimento alla costituzione di fondo di garanzia.

Dal punto di vista della gestione patrimoniale dei rapporti assicurativi, poi, emerge la più totale confusione tra patrimonio del soggetto giuridico intermediario assicurativo (nella fattispecie ZZZ SRL o A E C) e della persona fisica SIG.RA YYY, che nella ricostruzione di parte convenuta intervengono in ordine sparso nel passaggio di denari che sarebbero da riferire al rapporto contrattuale per cui è causa (cfr. i pretesi rimborsi volta a volta disposti da ZZZ SRL o da A E C o dalla SIG.RA YYY in proprio, sub docc. da 2 a 6 e poi 9 di parte convenuta) in virtù di deleghe di pagamento a più livelli (ZZZ SRL avrebbe delegato A E C che, in taluni casi, avrebbe a sua volta delegato la SIG.RA YYY in proprio) che non sono state minimamente provate e, piuttosto, consistono nell'evidente tentativo di dare una ricostruzione giuridica ad una gestione patrimoniale del tutto indistinta e confusa fra soggetti giuridici diversi.

In sostanza, la SIG.RA YYY spendendo il nome delle citate agenzie di intermediazione assicurativa a sé riconducibili ed anche in proprio gestiva il rapporto con la clientela incassando ed erogando somme, nella più totale confusione di patrimoni tra soggetti giuridici diversi (come già rilevato in sede di cautelare).

Dunque all'evidenza: *i*) la SIG.RA YYY in proprio e quale persona fisica è appieno coinvolta nell'indebito arricchimento *ii*) la pluralità dei rapporti assicurativi gestiti dalla RICCARELLI e in essere con il SIG. XXX non consente di riferire alcuno dei pagamenti dedotti da parte convenuta ai rapporti per cui è causa *iii*) detti pretesi rimborsi, inoltre, sono in gran parte riferibili a soggetti diversi da ZZZ SRL e pertanto *a fortiori* non sono riferibili ai rapporti di causa.

Ne consegue che gli unici pagamenti ricevuti dagli attori e imputabili al rapporto di causa sono i rimborsi di € 7.000 in favore di SIG. XXX nel 2014 e di € 2.000 in favore della SIG.RA JJJ nel

2015, così come *ab origine* dedotti dagli attori, dovendosi negare la pertinenza ai rapporti di causa delle ulteriori erogazioni a preteso rimborso addotte da parte convenuta.

In tema di pagamento senza titolo, con conseguente obbligo di restituzione, l'azione prevista per recuperare la somma è quella esperibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. (pagamento dell'indebito) e non quella prevista dall'art. 2041 c.c., che disciplina la situazione di arricchimento senza causa (Cassazione civile, sez. I, 11/04/2014, n. 8594).

Va dunque accertato e dichiarato il pagamento indebito e conseguentemente condannati i convenuti in solido fra loro a corrispondere agli attori le somme di cui in dispositivo, oltre interessi dal giorno del pagamento stante l'evidente mala fede dell'*accipiens*.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, unitariamente per merito e cautelare, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 52.000) oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

Il mancato esito positivo della proposta transattivo-conciliativa formulata da questo giudice ex art. 185 bis c.p.c. per motivo non giustificativo (indisponibilità di provvista) rende ragione della condanna ex art. 96/3° co. c.p.c. come da dispositivo, nella misura di 1/3 delle spese come liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SIG. XXX e SIG.RA JJJ nei confronti di SIG.RA YYY ed ZZZ SRL SRL con atto di citazione avviato per notifica in data 5.10.2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

CONDANNA SIG.RA YYY ed ZZZ SRL S.R.L. in liquidazione in persona del suo liquidatore a pagare:

a SIG. XXX la somma di € 23.000,00 oltre interessi nella misura legale dal 30.12.2013 all'effettivo soddisfo;

a SIG.RA JJJ la somma di € 28.000,00 oltre interessi nella misura legale dal 23.3.2015 sull'importo di € 8.000,00 e dall'8.3.2014 sull'importo di € 20.000,00;

CONDANNA i convenuti in solido fra loro al rimborso in favore degli attori delle spese di giudizio, che si liquidano in € 10.899,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese generali ed oltre accessori di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Bologna, 14 settembre 2020

Il Giudice
Dr.ssa Silvia Romagnoli